

(N. 1646-B)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## PROPOSTA DI LEGGE

*approvata dalla I Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)  
del Senato della Repubblica nella seduta del 2 agosto 1951*

*modificata dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo,  
affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 25 marzo 1953  
(V. Stampato N. 2135)*

**d'iniziativa dei Senatori VARRIALE, BENEDETTI Luigi, RUSSO, LAVIA, DE LUCA,  
ROMANO Antonio, LODATO, TOMMASINI, CARELLI, CIAMPITTI, TARTUFOLI,  
DE GASPERIS, PAGE, PASQUINI e LANZARA**

TRASMESSA DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 3 APRILE 1953

Disposizioni a favore dei sordomuti.

### PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

#### Art. 1.

I minorati dell'udito in possesso della regolare tessera annuale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, modificata dalla legge 21 agosto 1950, n. 698, hanno diritto:

1° all'ingresso gratuito ai musei, alle

### PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

#### Articolo unico.

I sordomuti in possesso della regolare tessera annuale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, modificata dalla legge 21 agosto 1950, n. 698, hanno diritto all'ingresso gratuito ai musei, alle mostre di

mostre d'arte, alle esposizioni, alle biblioteche nazionali e comunali;

2° allo sconto sui pubblici spettacoli e manifestazioni sportive pari al 50 per cento del prezzo del biglietto.

**Art. 2.**

**Gli esercenti dei pubblici spettacoli potranno concedere anche l'ingresso gratuito e non saranno tenuti a corrispondere i diritti erariali sui biglietti gratuiti o a riduzione ceduti ai minorati dell'udito.**

arte, alle esposizioni, alle biblioteche nazionali e comunali.

*Il Presidente della Camera dei deputati*

**GRONCHI.**